

# CONVENZIONE SPECIALE

PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE DELLO  
SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 30 LUGLIO 1991, N. 305

TRA

l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma – via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata dal Direttore della [della Direzione Provinciale / dell'Ufficio Provinciale-Territorio] di [redacted], di seguito denominata anche "Agenzia"

E

[il Comune / l'Unione dei Comuni] di [redacted], provincia di [redacted], via/piazza [redacted], rappresentato/a da [redacted], nel seguito denominato anche "Ente Locale",

PREMESSO CHE

1. sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005 è stato pubblicato il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, con il quale è stato approvato lo schema di Convenzione Speciale, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1991, n. 305, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'1 dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, la quale dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.
3. in data [redacted]/[redacted]/[redacted] l'Agenzia delle Entrate e l'Ente Locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno Sportello Catastale Decentrato;
4. gli Sportelli Catastali Decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1991, n. 305;
5. l'Ente Locale, con nota del [redacted]/[redacted]/[redacted] ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia delle Entrate la presente Convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1

1. L'Ente Locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

2. Per la consultazione dei dati catastali l'Ente Locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia delle Entrate apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.
3. Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente Convenzione è competente [la Direzione Provinciale / l'Ufficio Provinciale-Territorio] di [ ] dell'Agenzia delle Entrate.
4. L'Ente Locale sostiene gli oneri, sia d'impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

## **Articolo 2**

1. L'Ente Locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, mediante versamento [alla Direzione Provinciale / all'Ufficio Provinciale-Territorio] di [ ] dell'Agenzia delle Entrate sul C/C postale dalla stessa indicato.
2. A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve aver costituito apposita cauzione, con le modalità previste dall'articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'importo determinato ai sensi dell'Articolo 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.
3. La nota d'addebito, emessa [dalla Direzione Provinciale / dall'Ufficio Provinciale-Territorio] competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.
4. Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'Ente Locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'Ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.
5. L'Ente Locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.
6. I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).
7. In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.
8. Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.
9. Nel caso questa sia insufficiente l'Ente Locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della nota con la quale [la Direzione Provinciale / l'Ufficio Provinciale-Territorio] competente avrà notificato il conguaglio a debito.

10. Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente Locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente Convenzione.

### **Articolo 3**

1. L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi assunti con il presente atto.
2. La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante posta elettronica certificata.

### **Articolo 4**

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici ed economici – dell'interessato e/o di eventuali cointestatari della medesima unità immobiliare ovvero di soggetti terzi i cui dati anagrafici potrebbero risultare in parte analoghi o simili a quelli propri dell'interessato.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo e per la durata del medesimo, il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di [ ] assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito “Regolamento”), come meglio dettagliato nell'articolo seguente, avente ad oggetto la “Designazione del Responsabile del trattamento”.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *Regolamento* e al D. Lgs. n. 196 del 2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) come modificato dal D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

6. Le Parti s'impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del *Regolamento*.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione di esso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
10. L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
11. L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della convenzione.
12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
  - a) per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: *entrate.dpo.@agenziaentrate.it*;
  - b) per il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di [redacted], il sig. [redacted], il cui dato di contatto è: [redacted]@ [redacted].
13. La eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata all'altra Parte, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.

## **Articolo 5**

1. Il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di [ ] è designato dall'Agenzia delle Entrate Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all'esecuzione del Protocollo.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Protocollo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
4. I dati personali devono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nel Protocollo.
5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Protocollo o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del Protocollo.
6. Il Responsabile s'impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Protocollo, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni del Protocollo medesimo.



16. Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (*data breach*). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.
17. Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.
18. Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.
19. L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate.
20. L'Agenzia conserva l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

#### **Articolo 6**

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy ai sensi del *Regolamento* e del *Codice*.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

### Articolo 7

1. L'Ente Locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

### Articolo 8

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre [redacted].
2. Il tacito rinnovo è escluso.
3. Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con posta elettronica certificata all'indirizzo *agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it*.

Letto, approvato e sottoscritto

[redacted], [redacted] / [redacted] / [redacted]

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Provinciale

[redacted]

(Firmato digitalmente)

Per [il Comune / l'Unione dei Comuni]

Il [Sindaco / Presidente]

[redacted]

(Firmato digitalmente)